# UNIVERSITA' degli STUDI di TERAMO

## FORMAZIONE GENERALE

**informazione, formazione e addestramento**
**(ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008)**

**Servizio di Prevenzione e Protezione**
Fabrizio Nardi



UNITE

## **Programma di formazione**:

a) concetti di rischio;
b) danno;
c) prevenzione e protezione;
d) relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
e) rischio incidenti e infortuni mancati;
f) organizzazione della prevenzione aziendale;
g) diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
h) organi di vigilanza, controllo e assistenza

# Programma e finalità

Tutela della sicurezza del lavoratore e salvaguardia della sua salute

- NORMATIVA
- EMERGENZA
- COMPORTAMENTI
- OSSERVANZE
- PROCEDURE
- OPERATIVITA’
- SENSO CIVICO



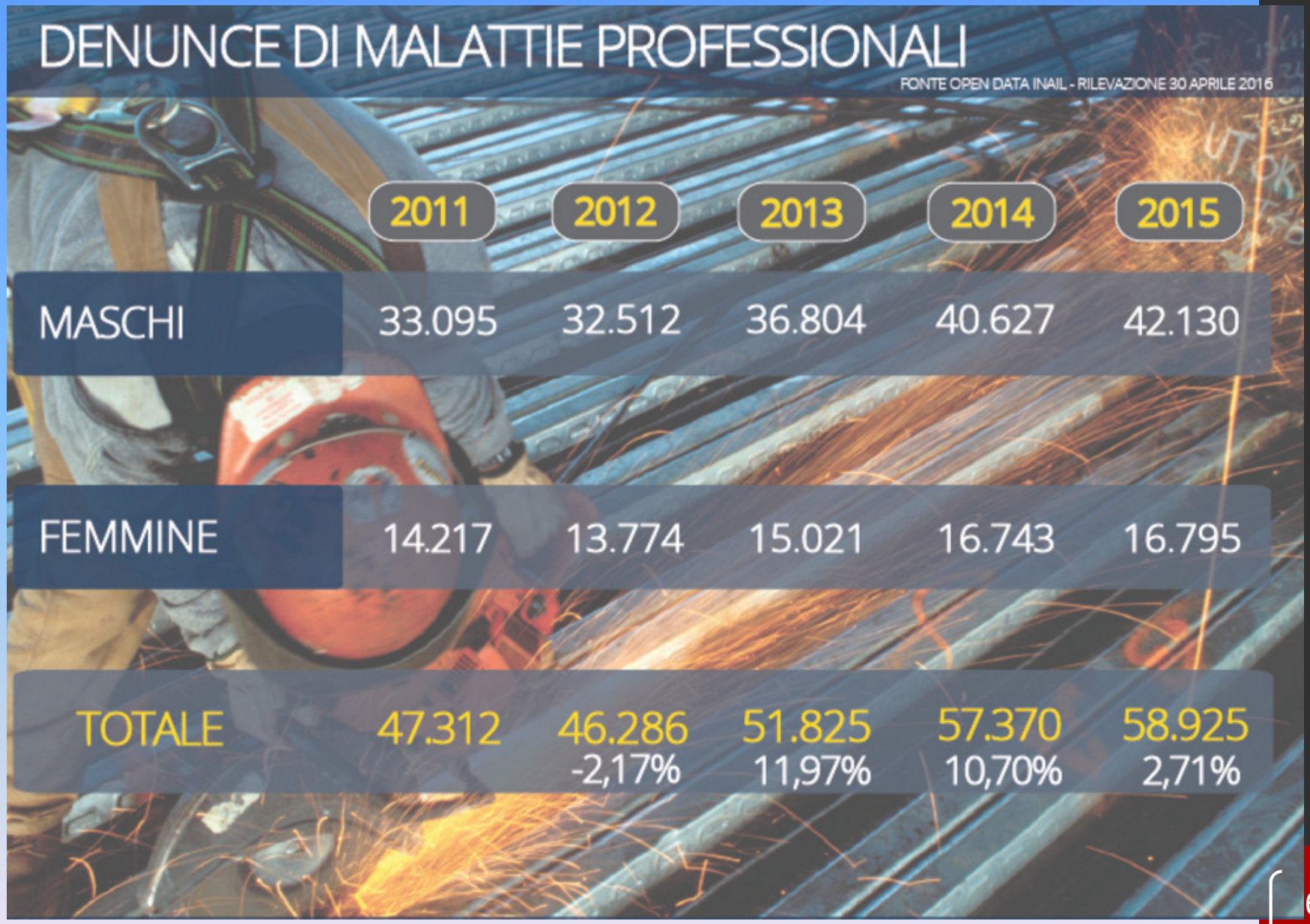



***Fonte: Relazione annuale INAIL 2015. Infortuni sul lavoro e malattie professionali***






***Fonte: Relazione annuale INAIL 2015. Infortuni sul lavoro e malattie professionali***






***Fonte: Relazione annuale INAIL 2015. Infortuni sul lavoro e malattie professionali***






***Fonte: Relazione annuale INAIL 2015. Infortuni sul lavoro e malattie professionali***






***Fonte: Relazione annuale INAIL 2015. Infortuni sul lavoro e malattie professionali***

Tabella B1 - Denunce d'infortunio per modalità di accadimento e anno di accadimento

| | Anno di accadimento | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modalità di accadimento** | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | | **2016** | |
| In occasione di lavoro | 651.443 | 87,38% | 595.717 | 85,71% | 567.264 | 85,48% | 541.639 | 85,01% | 543.494 | 84,74% |
| | | | *-8,55%* | | *-4,78%* | | *-4,52%* | | *0,34%* | |
| Senza mezzo di trasporto | 618.289 | 82,93% | 570.963 | 82,15% | 545.200 | 82,16% | 520.656 | 81,72% | 522.861 | 81,53% |
| | | | *-7,65%* | | *-4,51%* | | *-4,50%* | | *0,42%* | |
| Con mezzo di trasporto | 33.154 | 4,45% | 24.754 | 3,56% | 22.064 | 3,32% | 20.983 | 3,29% | 20.633 | 3,22% |
| | | | *-25,34%* | | *-10,87%* | | *-4,90%* | | *-1,67%* | |
| In itinere | 94.101 | 12,62% | 99.299 | 14,29% | 96.322 | 14,52% | 95.505 | 14,99% | 97.851 | 15,26% |
| | | | *5,52%* | | *-3,00%* | | *-0,85%* | | *2,46%* | |
| Senza mezzo di trasporto | 25.543 | 3,43% | 25.848 | 3,72% | 25.336 | 3,82% | 25.147 | 3,95% | 26.566 | 4,14% |
| | | | *1,19%* | | *-1,98%* | | *-0,75%* | | *5,64%* | |
| Con mezzo di trasporto | 68.558 | 9,20% | 73.451 | 10,57% | 70.986 | 10,70% | 70.358 | 11,04% | 71.285 | 11,11% |
| | | | *7,14%* | | *-3,36%* | | *-0,88%* | | *1,32%* | |
| **Totale** | **745.544** | **100,00%** | **695.016** | **100,00%** | **663.586** | **100,00%** | **637.144** | **100,00%** | **641.345** | **100,00%** |
| | | | ***-6,78%*** | | ***-4,52%*** | | ***-3,98%*** | | ***0,66%*** | |



- **INFORTUNI - RELAZIONE ANNUALE INAIL 2016**

Tabella M1 - Denunce di malattie professionali per genere e anno di protocollo.

| | Anno di protocollo | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Genere** | **2012** | | **2013** | | **2014** | | **2015** | | **2016** | |
| Maschi | 32.512 | 70,24% | 36.800 | 71,01% | 40.620 | 70,80% | 42.124 | 71,50% | 43.626 | 72,40% |
| | | | *13,19%* | | *10,38%* | | *3,70%* | | *3,57%* | |
| Femmine | 13.774 | 29,76% | 15.023 | 28,99% | 16.751 | 29,20% | 16.794 | 28,50% | 16.634 | 27,60% |
| | | | *9,07%* | | *11,50%* | | *0,26%* | | *-0,95%* | |
| **Totale** | **46.286** | **100,00%** | **51.823** | **100,00%** | **57.371** | **100,00%** | **58.918** | **100,00%** | **60.260** | **100,00%** |
| | | | ***11,96%*** | | ***10,71%*** | | ***2,70%*** | | ***2,28%*** | |

- **MALATTIE PROFESSIONALI - RELAZIONE ANNUALE INAIL 2016**

# Quali patologie sono denunciate?

| Malattia | Incidenza % |
|---|---|
| Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee | 62 % |
| Ipoacusia da rumore | 15 % |
| Malattie da Asbesto (neoplasie, asbestosi, placche pleuriche) | 5 % |
| Malattie respiratorie (non da asbesto) | 5 % |
| Tumori (non da asbesto) | 3 % |
| Malattie cutanee | 2 % |
| Disturbi psichici da stress lavoro-correlato | 1 % |
| Altre | 8 % |

*Dati da sezione statistiche su inail.it*

# Sicurezza nelle



# Strutture Veterinarie

# Rischi professionali

Gli **INFORTUNI** si distribuiscono in % decrescente in base all'età:

| età | % di infortuni fisici |
|---|---|
| Tra 50 e 60 anni | 38,2 % |
| Tra 30 e 40 anni | 24,1 % |
| Tra 40 e 50 anni | 22,6 % |
| Tra 60 e 70 anni | 7,9 % |
| Tra 25 e 30 anni | 7,2 % |

| dove | % |
|---|---|
| In ambulatorio | 77,7 % |
| A domicilio | 22,3 % |

# Parole chiave
# Rischi professionali

- In base ad un sondaggio si è cercato di capire quali sono i rischi fisici dei veterinari. Il **60 %** dichiara di aver subito almeno **1 infortunio** e di questi il **18 %** con ospedalizzazione o sospensione dal lavoro.
  - *Ma ci sono anche* :
- **Burn-out** : Sindrome da stress lavorativo, caratterizzata da esaurimento emotivo, irrequietezza, apatia, depersonalizzazione e senso di frustrazione, frequente soprattutto nelle professioni ad elevata implicazione relazionale (medici, infermieri, insegnanti, assistenti sociali, ecc.)
- **Esaurimento psicologico**
- **Ansia** correlata alla gerarchia nella struttura (capo)
- **Stress da rapporto con la clientela**

# Parole chiave
## Rischi professionali

Gli **infortuni** sono i rischi più frequenti nelle strutture veterinarie:

| Tipo di Ferite | % |
|---|---|
| graffio di gatto | 59,3 % |
| morso di gatto | 53,3 % |
| morso di cane | 41,3 % |
| graffio di cane | 13,3 % |
| graffio di NAC (nuovi animali compagnia) | 2,1 % |
| morso di NAC | 1,8 % |

| Localizzazione delle ferite | % |
|---|---|
| mani | 85,7 % |
| dita | 40,1 % |
| spalle/braccia | 16,7 % |
| testa | 8,2 % |
| schiena /rachide | 5,3 % |

# Parole chiave

## Rischi Professionali
## infezioni / infestazioni più frequenti del veterinario

| infezioni / infestazioni | % |
|---|---|
| micosi | 68,8 % |
| malattia graffio del gatto | 23,4 % |
| ectoparassiti | 8,8 % |
| toxoplasmosi | 4,9 % |
| parassitosi intestinali | 2,4 % |
| stafilococcosi | 2,0 % |
| Clamidiosi/Pasteurellosi/Salmonellosi | 2,0 % |

**IL NUMERO DEGLI INFORTUNI CHE AVREBBERO POTUTO ESSERE EVITATI SE FOSSE STATA ADOTTATA UNA CORRETTA E RAZIONALE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, NEL SENSO PIU' AMPIO, PUO' STIMARSI PARI AD ALMENO IL:**

# 48%

**(stima condivisa a livello europeo)**

**DI TUTTI GLI INFORTUNI ACCADUTI**

# Fattori che intervengono nella sicurezza sul lavoro



# Sicurezza sui luoghi di lavoro: la storia

- Dopo la rivoluzione industriale ( fine ‘800), in Europa, si inizia a parlare di “infortuni” ,di rapporto “uomo-ore” e di rapporto ”lavoro/macchine/ambienti di lavoro”.
- In Italia i primi atti e regolamenti si hanno nel 1898 con la Legge 30 che prevede l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (nasce l’INAIL).
- In questo periodo si tutelano esclusivamente i lavoratori dei settori: costruzioni, strade ferrate e trazione meccanica, impiego di gas tossici.
- Non si era ancora prestata attenzione alle piccole imprese, all’agricoltura e al commercio, ecc.
- Non vi erano né sanzioni penali né corrette azioni di ispezione e vigilanza.





# Sicurezza sui luoghi di lavoro: la storia

La tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un problema sociale di primaria importanza

Infatti i costi per la collettività per le conseguenze degli incidenti sono molto rilevanti.

In ragione di questo, lo Stato Italiano ha provveduto negli anni ad emanare delle disposizioni legislative con il fine di prevenire l'accadimento di incidenti sul lavoro e l'insorgenza nei lavoratori di malattie professionali.

La legislazione italiana in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro parte dagli anni '50 per arrivare agli anni '90 dove si è iniziato a recepire delle direttive CEE.

# La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 32 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività…

Art. 41 "L' iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale ed in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."

Art. 2087 del Codice Civile (1942)

- "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"
- **Obbligo di neminem ledere (non ledere ad altri)**
- **Obbligo di protezione integrità psico-fisica.**

# Sicurezza sui luoghi di lavoro: le leggi

## Legislazione Italiana anni '50:

- **D.P.R. 547/55**: norme per la prevenzione degli infortuni
- **D.P.R. 303/56**: norme generali per l'igiene del lavoro
- **D.P.R. 164/56**: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

## Legislazione Italiana anni '90:

- **D.Lgs. 626/94**: attuazione Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

# La normativa di sicurezza specifica per la scuola/università

Va ricordato che negli anni si sono susseguiti dei provvedimenti tesi ad allineare la normativa al particolare settore degli “istituti di istruzione”.

- *Decreto Ministeriale n. 382 del 29 settembre 1998*
  - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado. Tale provvedimento ha chiarito le modalità di applicazione del D.Lgs 626/94 nelle scuole
- *Decreto Ministeriale n. 363 del 5 agosto 1998*
  - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

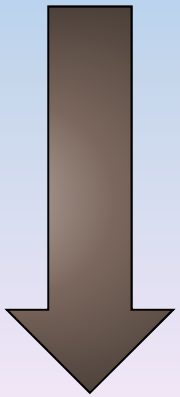
# La normativa in materia di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro

- *Decreto Ministeriale 26 agosto 1992*
  - Norme per la prevenzione incendi nell'edilizia scolastica

- Decreto Ministeriale del 10/03/98
  - Criteri generali per la sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (in attuazione dell'art. 13 D. Lgs. 626/94)

- COSTITUZIONE: Artt. 32 e 41
- CODICE CIVILE – Art. 2087
- CODICE PENALE – Artt. 437, 451, 589, 590
- NORME DI DERIVAZIONE EUROPEA
- DIRETTIVE UE

# D .LGS. 81/08 – Testo Unico



# Il Decreto Legislativo n. 81

del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro

TU8108_EdDicembre2016.pdf

# L’Ambito di Applicazione

**SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI,**

**E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO**

**SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI E AUTONOMI, NONCHÉ AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI.**

**Struttura e articolazione:**

**13 titoli 306 articoli e 51 allegati**

# Il D. Lgs. 81/08


TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
TITOLO III
ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI
TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI
TITOLO V
SEGNALETICA DI SICUREZZA
TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SEZ. I Misure di tutela e obblighi
SEZ. II Valutazione dei rischi (art. 28-29-30)
SEZ. III Servizio di prevenzione e protezione
SEZ. IV Formazione, informazione e addestramento
SEZ. V Sorveglianza sanitaria
SEZ. VI Gestione delle emergenze
SEZ. VII Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lav.
SEZ. VIII Docum. tecnico amm. e statistiche infortuni e delle mal. prof.
TITOLO VI
MOV. MANUALE CARICHI
TITOLO VII
USO ATTREZZ. CON VDT
TITOLO VIII
AGENTI FISICI
TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
TITOLO X
AGENTI BIOLOGICI
ALLEGATI
(n°51)
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO XII
DISPOSIZIONI PROC. PENALE
TITOLO XI
ATMOSFERE ESPLOSIVE

Le nuove norme prevedono una **procedura prevenzionistica di tipo «attivo»** che vede le aziende protagoniste anche nell'attività di sicurezza, considerata parametro fondamentale del processo produttivo.

L'intero quadro normativo è basato su una costante **correlazione tra attività lavorative e relative misure di sicurezza**, tra innovazione tecnologica e rispettivi interventi per la tutela della sicurezza e la salute degli operatori.

In sostanza si opera in due fasi:

- la prima di definizione delle misure di sicurezza attraverso l'esame iniziale, la politica, la pianificazione e l'organizzazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio;
- la seconda fase nell'adempimento delle stesse attraverso il riesame e il miglioramento.

1. Valutazione del rischio - analisi del ciclo lavorativo finalizzato all'individuazione dei potenziali rischi operativi, alla loro definizione e misura;
2. **Interventi di prevenzione** - indicazioni e criteri d'intervento per l'eliminazione, o per lo meno la riduzione, dei rischi attraverso la programmazione d'interventi di prevenzione integrata, del tipo organizzativo e procedurale.
3. **Interventi di protezione** - programmazione degli stessi che deve privilegiare le misure di prevenzione «collettive» a quelle «individuali».

## 6 PAROLE CHIAVE

1. **Programmazione**: attività normale e continuativa.
2. **Organizzazione**: precisare ruoli, competenze, responsabilità.
3. **Standardizzazione**: delle procedure d'intervento.
4. **Consultazione e Partecipazione**
5. **Formazione e Informazione**
6. **Impianto Sanzionatorio**

# Sicurezza sui luoghi di lavoro: organi di vigilanza

## "L'ATTIVITA' DI VIGILANZA"

La vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 81/2008 è svolta da:

**ISPETTORATO del LAVORO**, per lavori che presentano rischi particolari individuati nel DPCM 412/97 (lavori edili, di costruzione, manutenzione, ristrutturazione di opere fisse o temporanee, lavori in sotterranei e gallerie, anche con impiego di esplosivo, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

ASL, Direzione Prov.le del Lavoro, VVFF, Organi di Polizia (Carabinieri, NAS), ecc.

Su delega della Procura gli ispettori rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG), con facoltà di visitare in qualunque ora del giorno e della notte i lavoratori, gli opifici, i cantieri e le attività soggette alla loro vigilanza

# Sicurezza sui luoghi di lavoro: organi di vigilanza

- ASL locale, con competenza di carattere generale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- VVFF, per quanto riguarda la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
- ARPA, per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia dell'ambiente

# Sicurezza sui luoghi di lavoro: organi di vigilanza

**“L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA” – ASL**

- Difesa e sorveglianza dei lavoratori
- Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di rischio
- Verifica adempimenti art. DPR 462/2001, 162/1999 (ascensori)
- Verifiche periodiche impianti di terra  scariche atmosferiche
- Vigilanza su macchine ed impianti , DPC fabbricati

# L'attività di vigilanza può essere esercitata

- su iniziativa del Servizio Competente (ASL, Direzione
- Provinciale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.)
- su delega della Procura della Repubblica (attraverso la
- polizia giudiziaria)
- su segnalazione o richiesta di intervento (azione delle organizzazioni sindacali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di qualsiasi lavoratore, o "controlli incrociati" effettuati da altro ente pubblico)
- a seguito di infortunio grave

# SISTEMA SANZIONATORIO

REATI

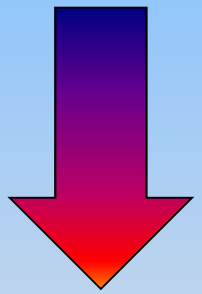
Delitti → **Reclusione** (15gg-24 anni) o **multa** (50 – 50.000 euro)

Contravvenzioni → **Arresto** (5gg-3 anni) o **ammenda** (20 – 10.000 euro)



# Art. 40 CODICE PENALE – Rapporto di Causalità

- *(…) Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.*



**NESSO DI CAUSALITA'**

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dell'infortunio è la sussistenza del **nesso di causalità** tra il lavoro ed il verificarsi del rischio: infatti, l'infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta sia il **lavoro** (...il lavoro, non il lavoratore!) a determinare il rischio di cui è conseguenza l'infortunio stesso.

Quindi, in definitiva, perché il sinistro sia indennizzabile, non è sufficiente né necessario che questo sia avvenuto durante l'orario di lavoro e sul luogo di lavoro, ma è invece indispensabile che il rischio del verificarsi dell'evento dannoso sia stato posto in essere dal lavoro.

Il nesso di causalità è interrotto solo nel caso in cui il lavoratore ponga in essere una condotta **abnorme od esorbitante dal procedimento lavorativo, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro**

# ARTICOLO 437 C.P. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

***«Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni»***

*Nonostante l'espressione "chiunque", il reato in esame, almeno nella sua configurazione omissiva, è un reato proprio, in quanto l'obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate. Si tratta dunque di datori di lavoro, dirigenti e preposti, che però devono essere realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza.*

# Articolo 451 Codice Penale - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

***«Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusionefino a un anno o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.»***

*E' quindi necessario che vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all'attività in concreto svolta dall'agente, sulla base delle quali viene poi commisurato il modello di diligenza media.*

*(3) La norma si distingue da quanto previsto dall'art. 437, in quanto prevede la condotta del rendere inservibili i mezzi di soccorso, al posto di quella di danneggiamento.*

# ARTICOLO 589 C.P. – Omicidio colposo

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

## *Art. 590 – Lesioni personali colpose*

*«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque».*

# Art. 583 c.p. – Circostanze aggravanti

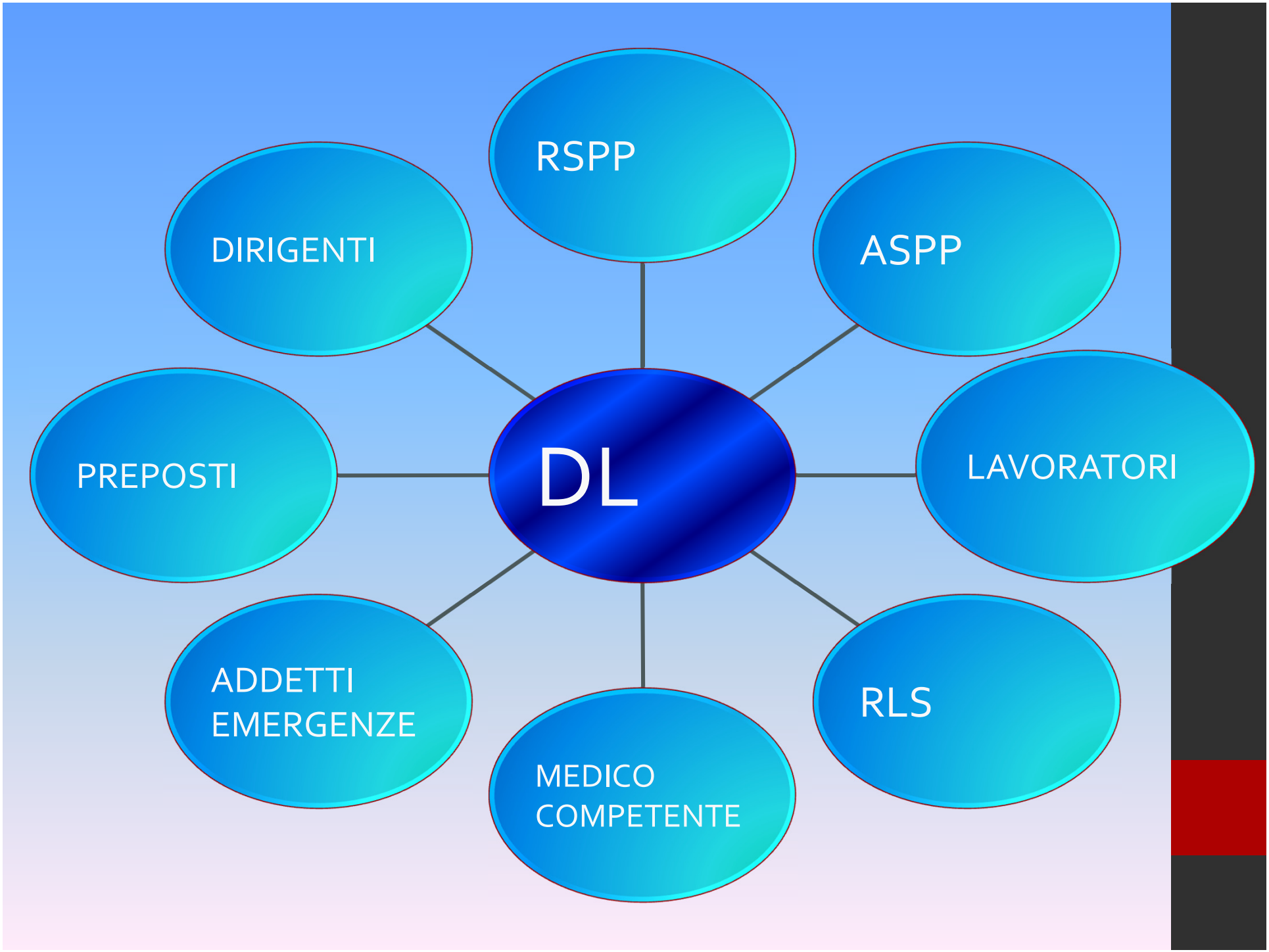
- "… La lesione personale è gravissima, …, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso …".

# L'erogazione della sanzione

**La sanzione è emessa "in automatico"?**

Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di erogazione della sanzione.
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l'adeguamento della situazione rilevata con depenalizzazione della Violazione

**Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94**


RSPP
DIRIGENTI
ASPP
PREPOSTI
DL
LAVORATORI
ADDETTI EMERGENZE
MEDICO COMPETENTE
RLS

# Gli attori della Sicurezza

- Il datore di lavoro
- Il dirigente
- Il preposto
- Il lavoratore
- Il rappresentante dei lavoratori
- Il medico competente
- Gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso
- I soggetti esterni (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, appalti e lavoro autonomo)

# DEFINIZIONI:
# art. 2 D.lgs 81/2008

- ***Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.***
- ***(…)In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro concide con l'organo di vertice medesimo.***

# Organizzazione, soggetti, attori della Sicurezza

- ***Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;***
- ***Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;***

# Organizzazione, soggetti, attori della Sicurezza

**Le "Figure Sensibili " sono**

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione
  - **insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori**
- Medico competente
  - **medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto**
  - **Va designato quando sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria o specifica disposizione**
- RSPP- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  - **persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specifici ( normati dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi**
- RLS-Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  - **persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro**
- ASPP-Addetto servizio di prevenzione e Protezione
  - **persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/2008) facente parte del servizio di Prevenzione e protezione**

# Organizzazione, soggetti,attori della Sicurezza

- ***Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;***
- ***Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;***
- ***Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;***

Non è il pericolo in quanto tale che danneggia il lavoratore, ma **l'esposizione al pericolo**, cioè il **rischio**.

# Misure Generali di Tutela e Obblighi in materia di sicurezza - art. 15 del D.Lgs 81/2008

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

**a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**

**b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**

**c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**

**d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**

**e) la riduzione dei rischi alla fonte;**

**f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;**

# Misure Generali di Tutela e Obblighi in materia di sicurezza - art. 15 del D.Lgs 81/2008

**g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
**h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**
**i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
**l) il controllo sanitario dei lavoratori;**
**m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**
**n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**
**o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**
**p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
**q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;**
**r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**

# Misure Generali di Tutela e Obblighi in materia di sicurezza - art. 15 del D.Lgs 81/2008

**s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**

**t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;**

**u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;**

**v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;**

**z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.**

# Informazione ai lavoratori: art 36 del d.lgs 81/2008

- Il datore di lavoro, il dirigente, ed il preposto nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione su:
- *a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;*
- *b)le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;*
- c)sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d)sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

# Informazione ai lavoratori: art 36 del d.lgs 81/2008

e) **le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro**;
f) **Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente**
g) **I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza**.

# LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08

# ATTI AMMINISTRATIVI E REGOLAMENTI INTERNI GENERALI DELL'UNITE.

- STATUTO IN VIGORE DAL 29/11/2012:
- Art. 3. co.2.
- L'Università fissa le norme per la realizzazione delle proprie finalità secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività delle procedure, di pubblicità degli atti, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute, pari opportunità, partecipazione delle sue componenti all'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni anche attraverso la informatizzazione e digitalizzazione dei processi organizzativi e dei flussi documentali.

# ATTI AMMINISTRATIVI E REGOLAMENTI INTERNI GENERALI DELL'UNITE.

- IL RETTORE CON D.R. 287 del 7 agosto 2014 EMANA REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.

# DEFINIZIONI:
## art. 2 D.lgs 81/2008

- **LAVORATORE persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. *Al lavoratore così definito è equiparato*: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; *l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione*.

# Il Lavoratore nell'Università

**dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 363/98 specifico per il settore Universitario:**

- **Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per LAVORATORE anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.**

# Il Lavoratore nell'Università

- **dall'art. 10 (Obblighi dei lavoratori)**regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori: a. i docenti e i ricercatori;
- b. il personale tecnico amministrativo compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
- c. il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
- d. **gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione; e. i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile**

# Il Lavoratore nell'Università

- **dall'art. 11 (STUDENTI)** regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- 1**. Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute da esso impartite.**
- **2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. 3. Tutti gli studenti devono: a. osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula; b. seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio in caso di emergenza; c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.**
- **4. In particolare gli studenti che frequentano i laboratori dell'Ateneo, così come descritti all'articolo 5 comma 2, sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 9 del presente Regolamento.**

# Il Datore di Lavoro nell'Università

**Il Datore di lavoro nelle università è definito dall'art. 2 del D.M. 5 agosto 1998 n. 363**

- **il RETTORE o il SOGGETTO DI VERTICE DI OGNI SINGOLA STRUTTURA o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore.**
- **Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.**

# Il Datore di Lavoro nell'Università
# REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SICUREZZA

Il Rettore, in quanto Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Senato di Ateneo, svolge le funzioni di DL ai sensi dell'art. 2 co.1 del D.Lgs. 81/2008.

Il rettore adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi degli uffici dell'Amministrazione e in particolare procede:

a. alla valutazione del rischio per tutte le attività;
b. b. alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili di Struttura e dei Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente e consultando i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;

# Il Datore di Lavoro nell'Università
# REGOLAMENTO DI ATENEO PER LASICUREZZA

- c. alla nomina del Medico competente e/o autorizzato e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati; d. alla nomina dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione e, nel caso di nomina di più Esperti Qualificati, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento delle attività; e. allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate; f. assicura il buon funzionamento dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; g. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 81/2008, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

# I LABORATORI

- **Il D.M. 363/98 da la definizione di laboratori al c. 3 dell'art. 2**
  - **Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.**

# Addetti alle Emergenze

- Si tratta di personale interno, espressamente individuato e designato dal datore di lavoro a svolgere questo tipo di compito. Il numero delle squadre di emergenza o degli addetti alle emergenze e la loro composizione, vanno stabiliti in funzione dei rischi e della dimensione dell'attività e deve essere assicurata nell'intero arco dell'attività lavorativa tenendo conto dei turni o delle assenze.
- Queste persone devono essere professionalmente qualificate poiché il loro compito non si esaurisce nel solo intervento tecnico (salvataggio, lotta antincendio, attivazione dispositivi di sicurezza, bonifica, ecc.), ma deve prevedere, nei casi in cui si possono generare situazioni di panico, la capacità di supporto nei confronti delle persone coinvolte.
- Infine, mediante esercitazioni e simulazioni vanno periodicamente controllate la capacità e la tempestività di intervento.

# Addetti al pronto soccorso

- L'addetto al pronto soccorso, una volta effettuata una prima valutazione della situazione sanitaria, deve prestare i primi soccorsi alle persone colpite e attivare il servizio di pronto soccorso interno, se esistente, o direttamente le strutture esterne. Nel caso in cui esista una squadra di pronto soccorso, il nucleo di soccorritori, pur dipendendo in modo funzionale dal proprio responsabile, deve disporre di un'autonomia operativa in modo da assicurare sempre un intervento immediato alle persone colpite.
- Un'azione di pronto soccorso può essere fine a se stessa (quando l'infortunio è l'unica conseguenza di un evento accidentale o di un'errata procedura) o costituire una delle azioni da attivare nell'ambito di un piano di emergenza.

# Elenco nominativi designati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed Evacuazione

**Elenco completo nominativi designati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed Evacuazione (al 31/12/2018): 55 addetti**

- *Altitonante Sergio,* ***Angelozzi Giovanni****,* ***Bonavita Alessandro****,* ***Bufalari Ada****, Canzio Giovanni, Capuani Antonio, Capacchietti Giulia, Castagna Christian, Cerasetti Marco,* Consorti Biagio, *Daniele Giancarlo, De Bartolomeis Valeria, De Carolis Nicola,* De Iovita Raffaella, **De Marcellis Carmelina**, Del Carlo Michele, *D'Ercole Marco, Dessì Paolo, Di Antonio Gianni,* Di Carmine Marcella, *Di Eugenio Catia, Di Filippo Marco, Di Giacinto Enzo, Di Giacinto Oriana,* **Di Giuseppe Lorella**, *Di Luca Sandro, Di Nicola Fernando,* ***Di Paolo Lelio****,* Di Pietro Massimiliano, Di Sivestre Splendora, *Di Tommaso Giuseppina, Faricelli Antonio,* ***Festino Annarita****, Frezzini Pasquale,* Grotta Lisa, *Guercioni Giuseppina, Lo Sterzo Claudio, Manera Maurizio, Massotti Loredana,* ***Mosca Francesco****, Nardi Fabrizio,* ***Peli Renato Ennio****,* ***Pompei Liliana****, Puglia Donato, Ripani Alfonso,* ***Sarti Francesco****, Scatolini Cinzia,* ***Scipione Guerino****, Serpietri Paola,* ***Soru Raffaele****, Teodori Marzia, Tomassi Barbara, Trasatti Luciana, Turriani Maura, Valleriani Claudio.*

# Elenco nominativi designati: 1° soccorso con bls-d

**Elenco nominativi designati: 1° soccorso con bls-d (al 31/12/2018) (23 addetti)**

**Angelozzi Giovanni,** ***Bonavita Alessandro,*** ***Bufalari Ada,*** *Capacchietti Giulia, Capuani Antonio, Castagna Christian, Cerasetti Marco, De Bartolomeis Valeria, Di Eugenio Catia,* ***Di Giuseppe Lorella****, Di Nicola Fernando,* ***Di Paolo Lelio****,* Di Silvestre Splendora, ***Festino Annarita****, Frezzini Pasquale, Guercioni Giuseppina,* ***Mosca Francesco,*** *Nardi Fabrizio,* ***Pompei Liliana****, Secchi Tiziana, Tomassi Barbara, Turriani Maura, Valleriani Claudio.*

edainese@unite.it

# Organigramma Sicurezza Ateneo

- D.L. - Rettore: Dino Mastrocola;
- Delegato del Rettore per la Sicurezza: Claudio Lo Sterzo;
- MC e A: Roberta Martinelli;
- EQ: Costantino Fischione;
- RSPP: Berardino Ciampana;
- RLS: Tonino Talone, Alfonso Ripani, Enzo di Giacinto;
- Dirigente: Preside Facoltà  e D.G.: (Rosalba Natale) ;
- Preposti: Marco Chiarini, Domenico Robbe, Mario Lucchi, Andrea Bartocci, Bernardo Cardinale, Fabrizio Nardi, Massimo Lupino;
- Responsabile radioisotopi: Enrico Dainese;
- Responsabile apparecchi radiogeni: Massimo Vignoli;
- Responsabile apparecchi RMN: Francesco De Pasquale
- Incaricati gestione rifiuti speciali: Barbara Paoletti, Ottavio Palucci, Oriana Di Giacinto, Clotilde Beatrice Angelucci

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

# ORGANIGRAMMA SICUREZZA

**RSPP**
**Berardino Ciampana**

**DATORE DI LAVORO**
**RETTORE: Dino Mastrocola**

**MEDICO COMPETENTE/AUTORIZZATO**
**Roberta Martinelli**

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

DELEGATO DEL RETTORE PER LA SICUREZZA
Claudio Lo Sterzo

**ESPERTO QUALIFICATO**
**Costantino Fischione**

| BIOSCIENZE E TECONOLOGIE ALIM. | MEDICINA VETERINARIA | OSPEDALE VETERINARIO | GIURISPRUDENZA Teramo | GIURISPRUDENZA Avezzano | SCIENZE POLITICHE | SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRIGENTE** Antonello Paparella | **DIRIGENTE** Augusto Carluccio | | **DIRIGENTE** Paolo Marchetti | | **DIRIGENTE** Paolo Savarese | **DIRIGENTE** Stefano Traini | **DIRIGENTE** Rosalba Natale |
| **PREPOSTO** Marco Chiarini | **PREPOSTO** Domenico Robbe | | **PREPOSTO** Mario Lucchi | **PREPOSTO** Andrea Bartocci | **PREPOSTO** Bernardo Cardinale | **PREPOSTO** Fabrizio Nardi | **PREPOSTO** Massimo Lupino |

| Responsabile Radioisotopi Enrico Dainese | Responsabile Apparecchi Radiogeni Massimo Vignoli | Responsabile Apparecchi RMN Francesco De Pasquale |
|---|---|---|

**NUCLEO DI COORDINAMENTO SICUREZZA E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

**LAVORATORI**

**ADDETTI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO**

**ADDETTI SQUADRE ANTINCENDIO**

**RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**



Agg. 01/01/ 2018

# GRAZIE